



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

38050 IMER (Trento) Piazzale dei Piazza n. 1 - Telefono (0439) 67016 - 67615 - Cod.Fisc.00276510229

Imer li 27 gennaio 2017

OGGETTO: Tutela del segnalante interno.

COMUNE DI IMER

Prot. 0000201 del 27/01/2017

Class. 3



IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. nr. 2397 dd.16/07/2013 con la quale il Segretario comunale è stato individuato quale responsabile per la prevenzione e la corruzione del Comune di Imer;

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che il personale dipendente venga correttamente edotto in merito alle procedure di tutela in caso di segnalazioni interne di atti o di comportamenti contrari alle disposizioni di legge;

Visto il comma 51 dell'art. 1 della L. 190/2012 che testualmente dispone:

"51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e' inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo'

essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni”.


Ritenuto pertanto di adempiere formalmente a quanto previsto dalla citata norma;

INVITA

1. Il personale dipendente a prendere visione delle disposizioni di cui al comma 51 dell'art. 1 della L. 190/2012 e ss.mm.

DISPONE

2. Di inviare copia del presente atto a tutto il personale dipendente.
3. Di pubblicare copia del presente atto sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Nicolao